

## DELIBERA N. 111/08/CSP

**Archiviazione del procedimento proc. n. 1639/sm nei confronti della società R.T.I. – Reti Televisive Italiane - spa (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Italia 1”) per la violazione dei paragrafi 3.1 e 2.3 lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 4 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 23 novembre 2007, n. Cont. 147/07/DICAM/N° PROC. 1639/SM, notificato in data 26 novembre 2007, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa,

con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Italia 1", la violazione dei paragrafi 3.1 e 2.3 lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso programma *Studio Aperto* - andato in onda il 13 febbraio 2007 alle ore 18:30 circa - un servizio sulle molestie ad un'insegnante di scuola media superiore Lecce;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa dell'11 dicembre 2007, protocollate al n. 0074408 in data 13 dicembre 2007 - così come precisate nell'audizione del 22 gennaio 2008 e integrate dalle memorie depositate in sede di audizione - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

a) l'art. 2.3 lett a) e l'art. 3.1 del Codice di autoregolamentazione non possono essere applicati in via cumulativa, poiché la prima previsione, che si riferisce prettamente ai programmi di informazione trasmessi in fascia oraria "tv per tutti" (quindi inclusa la "fascia protetta"), ha natura speciale rispetto alla seconda, che riguarda in generale i programmi trasmessi in fascia protetta;

b) il contenuto della notizia deve considerarsi duplice: da un lato, i fatti accaduti nella scuola, dall'altro la ripresa degli stessi e la successiva diffusione in Internet del filmato. Dunque, la trasmissione di parti del filmato deve considerarsi essenziale rispetto alla comunicazione della notizia, poiché il video costituisce esso stesso la notizia; rispetto alle versioni diffuse in rete e tuttora accessibili, al video mandato in onda sono stati operati significativi tagli e sono state oscurate le voci e i volti dei protagonisti, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni a tutela dei minori;

c) il servizio di "Studio Aperto" è rispettoso dei limiti specifici posti per i programmi di informazione dall'art. 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori; il servizio non lede i diritti dei minori e non favorisce forme imitative, tenuto conto che ai fatti mostrati è stata data una connotazione univocamente negativa; gli stessi sono stati qualificati come "scandalo" e non certo come normale declinazione dei rapporti docenti-studenti ed è stata inoltre data notizia dell'apertura di un procedimento presso la Procura della Repubblica. Il servizio non ha trattato "i nodi problematici più delicati nella formazione dei ragazzi" quali la sessualità giovanile o i rapporti docenti-studenti bensì ha inteso dare notizia circa un fatto di cronaca dal palese interesse pubblico, dandone un giudizio esplicitamente negativo;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di cui al punto a), che, se pur i programmi di informazione mandati in onda in fascia oraria di "tv per tutti" (7.00-22.30) debbano uniformarsi a quanto prescritto nel paragrafo 2.3 del Codice, in fascia oraria "protetta"

(16.00 – 19.00) le imprese televisive le emittenti televisive, ai sensi del paragrafo 3.1 del Codice in combinato disposto con l'art. 34 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, debbono applicare specifiche misure a tutela dei minori, con un controllo particolare sia sulla programmazione (ivi compresi i programmi di informazione) sia sui promo, i trailer e la pubblicità; analoghe considerazioni circa l'obbligo di adottare specifiche misure a tutela dei minori in fascia oraria "protetta" possono peraltro esprimersi nei confronti di programmi quali film, fiction, spettacoli vari e trasmissioni di intrattenimento per i quali in fascia oraria di "tv per tutti" vigono le disposizioni rispettivamente prescritte nei paragrafi 2.4 e 2.5 del Codice;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni di cui ai punti b) e c) in considerazione del fatto che:

- il filmato amatoriale, diffuso su Internet, oggetto di commenti da parte di vari programmi televisivi e che ha trovato eco in numerosi quotidiani anche a tiratura nazionale, è di scadente qualità, di breve durata e presenta occultamento delle voci e dei volti dei giovani protagonisti;

- il servizio documenta un avvenimento singolare, di particolare gravità. Il fatto descritto non viene pertanto presentato quale aspetto della quotidianità della vita scolastica ed è oggetto di chiara condanna da parte dello stesso giornalista, che peraltro sottolinea che sull'accadimento la Procura ha aperto un'inchiesta;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Italia 1" del programma *Studio Aperto* - andato in onda il 13 febbraio 2007 alle ore 18:30 circa non integra gli estremi della violazione dei paragrafi 3.1 e 2.3 lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il

funzionamento dell'Autorità";

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 21 aprile 2008

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto  
deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola